

**ACCORDO QUADRO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER
ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (A.S.H.) CON SERVIZIO DI
TRASPORTO INDIVIDUALI E/O COLLETTIVO PER MINORI DISABILI**

**FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO E
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CON
TRASPORTO INDIVIDUALE E O COLLETTIVO VERSO ISTITUTI
SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
– LOTTO 1 –**

**FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, LE SCUOLE
PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO c/o GLI ISTITUTI
COMPENSIVI STATALI DI COMO BORGOVICO, COMO LORA,
COMO REBBIO, COMO NORD, COMO LAGO E CERNOBBIO CON
TRASPORTO VERSO IL CENTRO DIURNO A CICLO CONTINUATIVO
“VILLA SANTA MARIA”
– LOTTO 2 –**

**FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI, LE SCUOLE
DELL'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE
SECONDARIE DI I GRADO c/o GLI ISTITUTI COMPENSIVI DI COMO
CENTRO, COME BRECCIA PRESTINO, COMO ALBATE E ALTRI
ISTITUTI COMPENSIVI E PARITARI DEL TERRITORIO CON
TRASPORTO VERSO IL CENTRO DIURNO A CICLO CONTINUATIVO
“ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA”
– LOTTO 3 –**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

LOTTO 1 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):

LOTTO 2 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):

LOTTO 3 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):

CATEGORIA:	25
CPC:	93
CPV:	85311300-5 <i>Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani</i>

CATEGORIA 25 CPC: 93 CPV: 85311200-4 – Trasporto Disabili

ART. 1 – OGGETTO

Costituiscono oggetto del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale la progettazione e la gestione dei SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' e INTERVENTI DI TRASPORTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO VERSO ISTITUTI SCOLASTICI O CENTRI DIURNI, suddivisi in tre lotti da affidare a tre operatori economici distinti, ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 58, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro rientrano tra i servizi indicati nel D. Lgs n. 36/2023. Si applicano, pertanto, gli artt. 127 e 128 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'accordo quadro si articola nelle seguenti prestazioni, alle condizioni previste dalla normativa vigente, che si differenziano unicamente per utenti di riferimento, come di seguito riportato:

LOTTO 1:

- Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per alunni in situazione di Handicap (ASH) frequentanti le Scuole Secondarie d II grado e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Servizi di trasporto individuale e/o collettivo verso istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado

LOTTO 2:

- Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per alunni in situazione di Handicap (ASH) frequentanti le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I grado c/o gli Istituti Comprensivi di Como Borgovico, Como Lora, Como Rebbio, Como Nord, Como Lago e Cernobbio;
- Servizio di trasporto verso Villa Santa Maria di via IV Novembre, 15 in Tavernerio in Provincia di Como;

LOTTO 3:

- Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per alunni in situazione di Handicap (ASH) frequentanti gli Asili Nido comunali; le Scuole dell'Infanzia; le Scuola Primaria e le Scuole Secondarie di I grado c/o gli Istituti Comprensivi Como Centro, Como Breccia- Prestino, Como Albate, Cantù, Ponte Lambro, Capiago Intimiano; Scuole dell'Infanzia "A Volta", "Sant'Antonino", "Padre Ceriani"; Istituto Santa Maria Assunta di Villa Guardia, Istituto Matilde di Canossa, Istituto Montessori, Istituto San Carpofo, Collegio Gallio e Collegio Santa Chiara.
- Servizio di trasporto verso l'Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA di Ponte Lambro, Via Don Luigi Monza, 1, e verso la sede di Bosisio Parini, Via don Luigi Monza, 20.

I servizi di cui sopra dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, tra l'altro, di quanto previsto in materia di sicurezza per il personale impiegato.

ART. 2 – PARTI CONTRAENTI

Parti contraenti del presente Capitolato sono il Comune di COMO (di seguito denominato anche “Amministrazione Comunale” o “Stazione Appaltante”) e le imprese appaltatrici del Servizio (di seguito denominate anche “Aggiudicatari” o “Appaltatrici”).

ART. 3 - DURATA

La durata dell'accordo quadro è fissata per il tempo corrispondente a quattro anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028, con inizio presunto il 1 settembre 2024.

Alla scadenza fissata, il rapporto e il contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ART. 4 - OPZIONI

OPZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la stazione appaltante può imporre all'operatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

ART. 5 – SERVIZI

5.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA:

LOTTO 1 - Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per alunni in situazione di Handicap (ASH) frequentanti le Scuole Secondarie II grado e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

LOTTO 2 - Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per alunni in situazione di Handicap (ASH) frequentanti le Scuole dell'Infanzia, la Scuola Primaria e le Scuole Secondarie di I grado c/o gli Istituti Comprensivi come sopra delineati;

LOTTO 3 - Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per alunni in situazione di Handicap (ASH) frequentanti gli Asili Nido comunali, le Scuole dell'Infanzia, la Scuola Primaria e le Scuole Secondarie di I grado c/o gli Istituti Comprensivi e altre scuole come sopra delineate;

Il Servizio si rivolge a residenti nel Comune e che si trovino in una condizione di handicap certificato e che necessitino, per perseguire l'integrazione scolastica, dell'affiancamento di personale educativo durante la frequenza scolastica.

In aggiunta o in alternativa il servizio prevede l'affiancamento di un assistente alla persona per supportare il minore nel soddisfacimento dei bisogni primari (cura e igiene della persona, assistenza al pasto, accompagnamento negli spazi dell'edificio) e la mobilità nell'ambiente scolastico.

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per minori e alunni in situazione di Handicap (ASH) si propone i seguenti obiettivi:

- sviluppo e mantenimento delle capacità individuali in relazione all'impegno connesso con l'attività scolastica;
- accompagnamento all'interno del plesso scolastico, cura e igiene della persona, aiuto al momento del pasto;
- supporto nel raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi delineati nel progetto individualizzato;
- sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di scuola e con il personale docente e non docente;
- incremento dell'autonomia personale;
- incremento del benessere e dell'efficacia dell'esperienza scolastica.

AMMISSIONI AL SERVIZIO

Le richieste di intervento devono pervenire unicamente al Comune di Como, entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.

L'ammissione al servizio viene autorizzata dal Settore Servizi Educativi e Sociali - Quartieri e Partecipazioni del Comune.

Gli operatori preposti della Stazione Appaltante, in seguito a valutazione delle istanze pervenute, definiscono il monte ore settimanale assegnato a ciascun minore, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate al servizio.

A seguito dell'avvio dell'anno scolastico e limitatamente ai casi di trasferimenti di nuovi alunni nel Comune di Como o di nuove certificazioni di alunni in situazione di disabilità, le domande potranno essere accolte **fino al termine massimo del 31/10 di ciascun anno**, al fine di consentire la corretta programmazione degli interventi e la pianificazione delle risorse.

PRESTAZIONI

Le prestazioni degli educatori incaricati saranno necessariamente da valutarsi in relazione alle tipologie delle richieste pervenute dalle scuole.

Le modalità di intervento dovranno essere flessibili e il più possibile personalizzate in relazione ai differenti bisogni individuali, in linea con le indicazioni fornite dai servizi specialistici di riferimento, nonché coerenti con il programma didattico proposto dal corpo docente.

Il servizio si concretizza nell'affiancamento di un educatore qualificato che sostenga il minore con disabilità e lo supporti nei suoi bisogni all'interno del contesto scolastico. L'educatore opererà negli istituti scolastici in sinergia con il team di docenti e contribuirà fattivamente a creare le condizioni facilitanti per l'inclusione scolastica. Gli abbinamenti tra minori ed educatori dovranno essere effettuati, quando possibile, in modo da facilitare la creazione di un gruppo stabile di operatori all'interno degli istituti comprensivi che consenta una organizzazione flessibile del lavoro e un affiancamento per attività e obiettivi educativi e non rigidamente in base all'attribuzione oraria settimanale. Il servizio deve essere erogato, quando possibile, secondo il metodo dell'educatore di plesso.

Gli educatori sono tenuti a produrre un progetto individualizzato da condividere con il personale

docente, a partecipare alla stesura dei PEI e a produrre una relazione di verifica finale dell'intervento. Gli educatori riferiscono puntualmente al Coordinatore e se richiesto al Direttore dell'Esecuzione dell'accordo quadro in merito all'andamento dell'intervento. Potranno essere previsti monitoraggi periodici e, comunque, per ogni singolo minore, almeno una verifica finale per ciascun anno scolastico. Le azioni e le comunicazioni riferite ai singoli interventi saranno regolamentati, nella fase di start-up, attraverso la presentazione di flussi comunicativi. La proposta dei flussi informativi e comunicativi sarà implementata solo a seguito di puntuale condivisione con l'Amministrazione Comunale nella persona del Direttore di Esecuzione.

In caso di recrudescenza del Covid 19 o altra emergenza epidemiologica, si precisa che eventuali ore di assistenza scolastica effettuate con la modalità di didattica a distanza (DAD), nell'ambito del monte ore assegnato per l'anno scolastico di riferimento, saranno equiparate alle ore effettuate in presenza. Lo svolgimento del servizio in modalità DAD deve essere preventivamente approvato dal servizio sociale del Comune di Como.

Ogni onere per spostamento, sia nel caso di erogazione del servizio in presenza sia in caso di didattica a distanza (DAD), deve ritenersi a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario del Lotto.

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE – CARATTERISTICHE E REQUISITI

Il servizio, per il mantenimento degli attuali standard di funzionamento e in ordine ai criteri di efficacia ed efficienza indispensabili per la realizzazione degli obiettivi prefissati, sulla base dell'esperienza sin qui acquisita, deve essere assicurato dagli Aggiudicatari mediante l'utilizzo delle figure professionali di seguito dettagliate.

A) *COORDINATORE unico sia per i servizi educativi, che assistenziali ed il trasporto*

Gli Aggiudicatari individueranno, per ogni lotto, un (1) Coordinatore di Servizio in possesso di adeguata capacità e competenza professionale, diretto referente della stazione appaltante, per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali del servizio. **Nello specifico per il lotto 2 e lotto 3 tale figura dovrà essere in servizio con un contratto a tempo pieno, mentre per il lotto 1 è richiesta la presenza in servizio per almeno 18 (diciotto) ore settimanali.**

Il Coordinatore – individuato, per ogni lotto, dagli Aggiudicatari – dovrà essere in possesso del titolo di studio di Laurea in Scienze della Educazione, Formazione o Laurea in Psicologia o Pedagogia o **lauree equivalenti** ed esperienza almeno biennale nelle funzioni di coordinamento di servizi e unità di offerta complesse.

Il Coordinatore si occupa dell'organizzazione complessiva del progetto e di ogni singolo intervento e garantisce la funzione di collegamento con il Referente di Servizio individuato dall'Amministrazione Comunale coincidente con il Direttore di Esecuzione.

In particolare svolge le funzioni di:

- coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi dei servizi, nonché raccordo con il servizio sociale con le altre istituzioni coinvolte nei progetti assistenziali (scuola, altre figure professionali, servizi territoriali...);

- coordinamento degli interventi e il lavoro di équipe degli operatori;
- garante, dei tempi fissati per la stesura dei progetti individuali di intervento, delle relazioni in itinere e delle relazioni finali;
- gestione e controllo del personale (programmazione settimanale attività operatori, sostituzioni, controllo schede di servizio, ecc.);
- raccordo con la gestione amministrativa e contabile (fatturazione);
- comunicazione tempestiva agli utenti delle variazioni del servizio;
- monitoraggio costante dei servizi erogati, tramite rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti;
- supervisione degli educatori in alcune particolari situazioni e attività;
- avvio di eventuali collaborazioni con altre realtà educative del territorio nell'ottica del lavoro di rete e di sviluppo di comunità;
- osservazione e monitoraggio costantemente i processi e le dinamiche relazionali interne al servizio;
- coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi del servizio trasporto, nonché raccordo con il Settore Politiche Sociali e con le altre istituzioni coinvolte;
- interfaccia tra gli operatori e l'Amministrazione Comunale in relazione a problematiche connesse agli utenti e al rapporto con le famiglie;
- gestione e controllo del personale afferente al servizio trasporto;
- monitoraggio del servizio di trasporto erogato, tramite rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti;
- collaborazione con il Rup, il Direttore dell'Esecuzione e gli operatori di riferimento comunali per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti condivisi o comunque per qualsiasi motivo connesso alla presa in carico del caso, anche attraverso incontri appositamente calendarizzati per il servizio trasporto;

Il coordinatore deve essere reperibile sia per la stazione appaltante che per gli istituti scolastici dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00.

B) EDUCATORE

Gli educatori devono essere in possesso di:

- Laurea in Scienze della Formazione, in Scienze dell'Educazione, in Psicologia, in Pedagogia oppure titolo professionale specifico di Educatore Professionale e comprovata esperienza professionale di almeno due anni;
- ovvero di Diploma di scuola magistrale, Diploma di maturità magistrale, Diploma di maturità liceo psico-pedagogico, diploma di maturità liceo delle scienze umane, Diploma di maturità di assistente per

le comunità infantili, Diploma di tecnico dei servizi sociali e comprovata competenza ed esperienza professionale di almeno tre anni.

In caso di comprovata difficoltà per il reperimento delle risorse professionali, potranno essere impiegati nell'erogazione degli interventi, educatori in possesso dei soli titoli di Studio, sopra richiesti, eventualmente carenti della comprovata esperienza professionale, purché gli Aggiudicatari provvedano alla necessaria formazione per il recupero dell'esperienza specifica non vantata e/o alla riconversione di altri titoli di esperienza, già posseduti, non sovrapponibili con quelli richiesti.

L'educatore – parte integrante del gruppo di lavoro (équipe) - partecipa alla programmazione delle attività in linea con gli obiettivi progettuali e garantisce interventi educativi pertinenti ai bisogni individuati.

In particolare svolge anche le seguenti funzioni:

- risponde ai bisogni di ascolto e di attenzione dell'utenza;
- accompagna i minori nella crescita, attraverso l'osservazione partecipe;
- consolida il senso dell'identità di ogni utente, attraverso le attività proposte e le esperienze condivise;
- stimola una progressiva autonomia, attraverso la costruzione di relazioni significative e affidabili;
- progetta un ambiente confortevole e accogliente orientato a stimolare relazioni positive e costruttive all'interno del servizio;
- crea esperienze e attività, a partire dai bisogni e dagli interessi degli utenti, tenendo conto dei ritmi specifici di ciascuno e del progetto stabilito;
- svolge il ruolo di interfaccia del Coordinatore sul singolo intervento.

C) ASSISTENTE ALLA PERSONA

L'Assistente alla persona, inquadrato nel profilo professionale di operatore Socio-Sanitario o Ausiliario Socio Assistenziale, con titolo ed esperienza almeno biennale nell'assistenza specifica a minori in situazione di handicap, è impegnato nell'ambito del servizio a sostegno del processo di integrazione degli alunni e degli studenti disabili non autonomi e del soddisfacimento dei bisogni primari: per la cura e l'igiene della persona, per l'accompagnamento e l'assistenza negli spostamenti negli spazi della scuola sia esterni che interni all'edificio, durante una gita scolastica o un'uscita culturale e nello svolgimento di attività che richiedano spostamenti.

Il personale incaricato deve tenere una condotta irreprensibile e garantire un servizio efficiente, tempestivo e ordinato nonché la riservatezza di tutti i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del servizio. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa Appaltatrice la sostituzione degli operatori che dimostrino incapacità, inadeguatezza o scorrettezza nell'adempimento delle mansioni ad essi affidate.

Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso sono impegnative per l'Appaltatore.

5.2 SERVIZIO DI TRASPORTO

LOTTO 1: Servizi di trasporto individuale e/o collettivo di alunni residenti in Como e individuati dalla stazione appaltante verso istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado per la durata standard dell'anno scolastico. Tali istituti possono essere anche all'esterno del perimetro della città di Como.

LOTTO 2: Servizio di trasporto di alunni, residenti in Como e individuati dalla stazione appaltante, verso Villa Santa Maria di via IV Novembre, 15 in Tavernerio (Como) per un periodo di riferimento di norma che va dalla prima settimana di settembre compresa all'ultima settimana di luglio compresa. Il calendario del servizio segue quello di apertura della struttura di Villa Santa Maria.

LOTTO 3: Servizio di trasporto di alunni, residenti in Como e individuati dalla stazione appaltante, verso l'Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA di Ponte Lambro, Via Don Luigi Monza, 1, e verso la sede di Bosisio Parini, Via don Luigi Monza, 20 di norma il periodo di riferimento va dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di luglio compresa.

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto ai minori con disabilità e persegue le seguenti finalità:

- assicurare il diritto allo studio degli studenti, garantendone l'accompagnamento alle sedi scolastiche o ai centri diurni frequentati;
- assicurare condizioni di viaggio in situazione di vigilanza e sicurezza;
- sostenere iniziative di conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie.

Il servizio di trasporto prevede l'accompagnamento quotidiano verso gli istituti scolastici e i centri diurni e il rientro presso il domicilio individualmente o in regime collettivo, con accompagnatore.

Il servizio, per il mantenimento degli attuali standard di funzionamento, sulla base dell'esperienza sin qui acquisita, deve essere assicurato dall'Appaltatore mediante l'utilizzo delle figure professionali elencate delle quali si dettagliano titoli di studio, esperienza e compiti:

A. AUTISTA

Il personale deve essere munito di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato che verrà impiegato sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario.

B. ACCOMPAGNATORI

Il personale con funzioni di assistenza agli utenti trasportati deve essere in possesso di idonea esperienza di assistenza ai disabili.

Il servizio comprende la sorveglianza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto (allacciamento delle cinture di sicurezza), la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio di carrozzine e l'accompagnamento alla fermata prestabilita o all'interno della struttura.

5.3 SERVIZI EDUCATIVI ANALOGHI EXTRA SCOLASTICI

La stazione appaltante si riserva la possibilità di chiedere i seguenti servizi analoghi:

- a) il prolungamento degli interventi educativi anche in orari extra scolastici nel caso in cui tali interventi siano necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto educativo personalizzato. Tale servizio ha le stesse caratteristiche di quello svolto in orario scolastico, ma viene erogato presso il domicilio degli utenti o altri luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante;
- b) Interventi educativi di assistenza alla mensa e di dopo scuola, nelle sole scuole primarie, con un rapporto educativo di 1 educatore ogni 15 alunni. Tale servizio può essere richiesto nei plessi scolastici in cui l'aggiudicatario svolge anche il servizio di assistenza educativa ad alunni disabili di cui ai precedenti articoli.

I servizi analoghi vengono attivati solo su espressa richiesta della stazione appaltante con un preavviso di 15 giorni lavorativi.

Le prestazioni sono remunerate a misura con gli stessi importi previsti per l'assistenza educativa scolastica.

5.4 QUANTIFICAZIONE PRESTAZIONI

Per la gestione del Servizio e degli interventi, sulla base dell'esperienza acquisita, si dettagliano, a seguire, tipologie di prestazioni e stime calcolate avendo a riferimento la base oraria.

<u>LOTTO E PRESTAZIONI</u>	<u>Intensità Prestazioni calcolate a misura</u> <i>(Anno scolastico (intero))</i>
<u>LOTTO 1</u>	
ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA	12876 ore
ASSISTENZA ALLA PERSONA	1480 ore
TRASPORTO scuole superiori	4 utenti (dato riferito a.s. 2023/2024) senza carrozzina
<u>LOTTO 2</u>	

ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA	30750 ore
ASSISTENZA ALLA PERSONA	820 ore
TRASPORTO VILLA SANTA MARIA	14 utenti (dato riferito a.s 2023/2024) di cui n.2 utenti in carrozzina
<u>LOTTO 3</u>	
ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA	33825 ore
ASSISTENZA ALLA PERSONA	410 ore
TRASPORTO LA NOSTRA FAMIGLIA DI PONTE LAMBRO E DI BOSISIO PARINI	15 (dato riferito a.s 2023/2024) di cui n. 12 frequentanti la sede di Bosisio Parini e n.3 frequentanti la sede di ponte Lambro. Nessun alunno in carrozzina.

- Nelle stime di cui alla sopracitata tabella, sono conteggiate **unicamente** le ore a diretto contatto con gli utenti. I tempi di back office e riunioni rientrano all'interno del conteggio orario della base d'asta.
- La determinazione del valore complessivo dell'accordo quadro è effettuata in via presuntiva ed indicativa tenendo conto di un numero ipotetico di ore di servizio stimate nel periodo di durata dell'accordo quadro e sulla base dell'attuale normativa vigente in materia di assistenza educativa scolastica. Pertanto, il monte ore sopra indicato non impegna l'Ente, è indicativo ed ha lo scopo di stimare l'importo dell'accordo quadro; date le premesse si specifica che a seguito di esigenze della stazione appaltante il monte ore potrà pertanto subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero effettivo degli utenti. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad adeguare il quantitativo delle prestazioni da erogare, senza che possa far valere in alcun modo il diritto alla risoluzione del contratto, ferme restando le medesime condizioni economiche e contrattuali.
- Il costo orario a base di gara per il servizio educativo e di assistenza scolastica è stato calcolato come da specifica inserita nel progetto di gara.
- Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base delle ore di servizio effettivamente rese dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni indicate o nel numero di viaggi effettivamente realizzati;
- Il prezzo unitario a base d'asta deriva dall'analisi dei costi effettuata sulla base della situazione

esistente al momento della redazione del presente capitolato.

- E' fatto salvo quanto indicato dal presente capitolato, in materia di revisione prezzi. All'appaltatore è corrisposto, quale corrispettivo per ogni servizio reso, il prodotto tra il rispettivo prezzo contrattuale e le quantità del servizio effettivamente rese, calcolate con l'unità di misura per esso indicata. **L'importo di aggiudicazione, non avente valore vincolante per le parti se non per il prezzo contrattuale che lo compone, è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso d'asta formulato dall'aggiudicatario sull'importo posto a base d'asta.**

ART. 6 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

6.1 MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Servizio dovrà essere svolto di norma nei giorni feriali nell'arco dell'orario abituale delle lezioni/attività scolastiche secondo le indicazioni e i piani definiti dal Coordinatore, privilegiando la formazione di gruppi stabili di educatori all'interno dei singoli istituti scolastici in un'ottica di valorizzazione del modello dell'educatore di plesso e nello specifico:

1. per l'educatore è possibile svolgere le ore in affiancamento ai minori assegnati e, in caso di necessità, anche ad altri minori in carico al servizio sociale, frequentanti il medesimo Plesso/Istituto;
2. in accordo con i dirigenti scolastici e il team di insegnanti, l'educatore potrà "accantonare" ore non effettuate direttamente con i minori assegnati per la programmazione di attività inclusive rivolte al singolo o al gruppo classe;
3. in accordo con i dirigenti scolastici e il team docenti le ore di attività diretta sul minore potranno essere rimodulate per GLO, gite, incontri con specialisti/famiglie e attività di programmazione con i docenti curricolari, in aggiunta a quelle già previste per il back office;
4. è possibile l'utilizzo delle ore per attività in piccolo gruppo coinvolgendo anche altri bambini in condizioni di fragilità. L'intervento dovrà essere adeguatamente pianificato e condiviso con l'insegnante curricolare/sostegno.

L'attivazione dell'intervento sul minore dovrà essere **garantita entro 15 giorni** dalla data della richiesta effettuata dall'Amministrazione Comunale agli Aggiudicatari. Gli interventi seguono il calendario scolastico della singola scuola ove l'operatore effettua l'intervento.

Le prestazioni devono essere garantite:

- per l'intero anno scolastico, in modo continuativo;
- mediante personale idoneo a svolgere le mansioni richieste;

- prevedendo, se necessario e compatibilmente con l'organizzazione complessiva del servizio, la continuità degli interventi da parte degli stessi operatori a salvaguardia del rapporto operatore-utente;
- attraverso la sostituzione degli operatori in caso di assenze anche brevi, se richiesto, e previo confronto con i referenti scolastici, tenuto conto della modalità organizzativa del servizio che prevede la presenza di un numero limitato di educatori in ogni scuola, ma con ampio monte orario

L'intervento degli operatori si attua di norma all'interno delle strutture scolastiche frequentate dagli utenti.

In caso di reiterarsi di situazioni di emergenza sanitaria, l'intervento/gli interventi, previa autorizzazione da parte dei servizi sociali, potrà/anno essere attuato/i con modalità DAD (didattica a distanza) in via esclusiva o in modalità mista.

In situazioni di comprovata complessità, solo se previsto nel PEI dell'alunno o per sperimentazioni di modelli innovativi, il Servizio Sociale, attraverso l'unità operativa preposta, potrà richiedere l'effettuazione di tale intervento in altri luoghi (ad es. domicilio, struttura ospedaliera e riabilitativa).

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere, con congruo anticipo, prestazioni in orari diversi da quelli sopra indicati, per accompagnare l'utente sul territorio per eventuali uscite scolastiche o in altre situazioni previste nel progetto educativo dell'alunno.

L'Aggiudicatario deve provvedere, con la propria organizzazione, alla complessiva gestione del servizio, garantendo puntualità e regolarità nell'esecuzione delle prestazioni.

6.2 MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il Servizio deve essere svolto, andata e ritorno, con automezzi idonei alla circolazione e dotati dei relativi ausili in relazione agli obblighi di legge e alle ordinanze regolanti la percorrenza delle strade interessate dal tragitto di trasporto, di proprietà o a disposizione dell'Aggiudicatario, debitamente attrezzati e omologati anche per la grave disabilità motoria, condotti da personale qualificato e in possesso di patente idonea; dovrà essere garantita, se richiesta, l'assistenza con personale idoneo.

La stazione appaltante entro la fine del mese di Luglio di ciascun anno comunica l'elenco dei ragazzi da trasportare in modo da permettere all'operatore economico di organizzare i viaggi ottimizzando i tempi e riducendo al massimo la permanenza degli alunni sui mezzi.

Nel caso in cui vi siano ammissioni al servizio ad anno scolastico già avviato la stazione appaltante richiede l'attivazione del servizio con un preavviso di 30 giorni, anche per minori in carrozzina.

1. Il Servizio dovrà prevedere due corse giornaliere: una di andata da Como (con punti diversi di raccolta o al domicilio del singolo) alle sedi individuate e una di ritorno nel pomeriggio.
2. Le tratte di andata, di norma, sono effettuate nella fascia oraria tra le ore 7.00 e le ore 9.30, mentre le tratte di ritorno nella fascia oraria tra le ore 15.30 e le ore 17.30.
3. Il servizio deve essere effettuato di norma per n. 5 giorni alla settimana, seguendo il calendario

scolastico o di frequenza di **centri diurni indicati che di norma si articola dalla ultima settimana di agosto/ prima settimana di settembre all'ultima settimana di luglio di ogni anno scolastico**

4. Potranno essere previsti più punti di raccolta e/o di discesa sul territorio cittadino, comprese le frazioni, sulla base delle esigenze dei fruitori del servizio ovvero salita e discesa al domicilio, in conformità a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.
5. Ai minori dovrà essere fornito ogni idoneo ausilio, presidio o dispositivo, necessario o opportuno, in relazione al tipo di disabilità e alle autonomie personali.
6. Allo scopo di garantire efficacia e puntualità del Servizio, è compito degli utenti e dei loro familiari rispettare gli orari e comunicare tempestivamente ogni variazione per eventi imprevisti sopravvenuti rispetto a quanto concordato in sede di ammissione al servizio.
7. L'Appaltatore deve provvedere con la propria organizzazione alla complessiva gestione del servizio, garantendo puntualità e regolarità nell'esecuzione delle prestazioni.

6.3 CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI

Gli operatori economici in sede di manifestazione di interesse dovranno presentare dichiarazione di possesso o di effettiva disponibilità di almeno n. 1 (uno) autobus o minibus per ogni lotto allegando copia fotostatica in carta semplice della Carta di Circolazione.

Ogni automezzo dovrà:

- essere debitamente assicurato e in regola con tutte le norme relative alla circolazione ed i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, regolarmente immatricolato e revisionato, sottoposto a manutenzione secondo i cicli previsti dal costruttore e, in caso di presenza di carrozzine, omologato ed idoneo al trasporto di persone con ridotta capacità motoria ai sensi del Decreto del 2 ottobre 1987 - (Gazzetta Ufficiale, 3 ottobre 1987, n. 257) e succ. mod. i integr. del Ministero dei Trasporti "Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di "autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti" ed "autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria";
- essere dotato, per ogni lotto, di porta di salita munita di sedili dotati di uno spazio sufficiente a consentire il transito agevole dell'assistente, posti a sedere sufficienti per tutti gli utenti trasportati;
- essere dotato, per i lotti in cui sono presenti minori in carrozzina, di posti adeguati, con apposito sistema di ancoraggio e pedana di salita e discesa delle carrozzine stesse ed idonee cinture di sicurezza a doppia bretella.

6.4 TURN-OVER – ASSENZE E SOSTITUZIONI

In caso di assenza del proprio personale incaricato, gli Aggiudicatari sono tenuti a provvedere alla

sostituzione con personale idoneo.

In caso la sostituzione sia ritenuta necessaria, gli Aggiudicatari si obbligano a provvedere alla sostituzione, al fine di garantire la regolare e normale esecuzione del servizio nel rispetto degli orari predeterminati. In caso di non ottemperanza si applicherà la penale, come previsto all'interno del presente Capitolato.

Per qualunque sostituzione devono essere trasmessi tempestivamente i dati anagrafici dell'operatore designato, la relativa qualifica.

ART. 7 - PERSONALE

Gli operatori impiegati nei servizi hanno rapporti di lavoro esclusivamente con gli Aggiudicatari che assicureranno nei loro confronti la piena applicazione del C.C.N.L. vigente e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi a esclusivo carico degli Aggiudicatari tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Gli Aggiudicatari assumono piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia dell'integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell'accordo quadro) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.

E' fatto obbligo agli Aggiudicatari di curare l'osservanza delle norme previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne.

Gli Aggiudicatari dovranno in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni, costituirà causa di risoluzione del contratto. Gli Aggiudicatari si impegnano a comunicare, in forma scritta all'Amministrazione Comunale, l'elenco nominativo del personale con indicazione specifica delle mansioni assegnate e del tipo di rapporto contrattuale, delle qualifiche e dei titoli professionali, dell'orario giornaliero e del monte ore settimanale di servizio, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Si impegnano, altresì, a comunicare preventivamente in forma scritta all'Amministrazione Comunale ogni variazione del personale che dovesse sopravvenire durante l'esecuzione dell'accordo quadro per qualsiasi ragione, fermo restando il rispetto, nelle sostituzioni operate, delle qualifiche, delle mansioni

originariamente individuate.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli Aggiudicatari la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi; in tale caso gli Aggiudicatari provvederanno a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

In caso di personale inadeguato, compatibilmente con le norme di legge e con gli accordi sindacali vigenti, gli Aggiudicatari provvedono alla sostituzione del personale senza che ciò costituisca motivo di compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti.

In ogni caso il personale adibito al servizio non potrà trovarsi in condizioni di esclusione di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 in quanto applicabile in relazione alle persone fisiche, ovvero nelle condizioni di cui all'art. 609 nonies c.p. A tal fine contestualmente alla comunicazione dei nominativi del personale impiegato, gli Aggiudicatari dovranno autocertificare la verifica di tali condizioni. Gli Aggiudicatari sono tenuti ad adibire al servizio esclusivamente personale che non si trovi in stato di interdizione dai pubblici uffici ancorché temporanea.

Gli Aggiudicatari devono altresì ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. attuativo delle direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 durante il servizio, ogni educatore dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente: nome e cognome, numero di matricola, qualifica, ragione sociale dell'aggiudicatario.

Il tesserino dovrà essere portato in maniera visibile durante l'orario di servizio.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per gli Aggiudicatari di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Gli Aggiudicatari si obbligano a garantire il Servizio indipendentemente dall'assenza o malattia del proprio personale, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

Il Personale degli Aggiudicatari nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di garantire il rispetto della disciplina del trattamento dei dati personali degli utenti, ai sensi del R.U. 679/2016 e a tal fine gli Aggiudicatari assumono il ruolo di contitolare.

ART. 8 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per l'intera durata dell'Accordo quadro, gli Aggiudicatari sono tenuti ad assicurare la formazione di tutto il proprio personale e la frequenza da parte dello stesso a corsi di aggiornamento. La proposta di

formazione, oggetto di valutazione nell'ambito del Progetto Gestionale del Servizio presentato in sede di gara, dovrà prevedere un minimo di 10 ore annuali per ciascuna unità di personale educativo e assistenziale e per un minimo di 20 ore annuali per il personale di coordinamento.

Detti oneri saranno a totale carico degli Aggiudicatari.

ART. 9 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO – SCIOPERI

In caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la Legge n. 146/90 e successive modifiche e integrazioni e le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dal C.C.N.L. di categoria degli Aggiudicatari.

Gli Aggiudicatari dovranno garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.

In particolare, in caso di sciopero dei dipendenti, il preavviso deve essere inviato all'Amministrazione Comunale tramite canali ufficiali (pec o mail istituzionale) almeno 5 giorni prima, in modo da consentire l'informazione all'utenza nei termini di legge.

Qualora invece, la comunicazione non pervenga al Settore Politiche Sociali e al RUP del Settore Politiche Educative del Comune di Como nei termini e con le modalità sopra indicate, è fatta salva l'applicazione delle penali di cui al relativo articolo del presente capitolato.

ART. 10 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione del servizio diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dello stesso, così come individuati nelle specifiche.

I risultati del controllo e del monitoraggio sono finalizzati anche a rappresentare gli elementi di conoscenza utili a migliorare le condizioni di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi del Servizio di Assistenza Scolastica agli alunni in situazione di Handicap.

In particolare il controllo è volto a verificare:

- a) **corretta applicazione della procedura di presa in carico, cura e accompagnamento**, con particolare riferimento all'iter e ai compiti delle parti;
- b) **regolarità e puntualità delle prestazioni oggetto dei servizi**, con specifico riferimento al rispetto degli impegni contrattuali assunti circa le unità di personale da impiegare, delle qualificazioni professionali degli operatori incaricati di compiti che ne presuppongono il possesso e delle attività di cui assicurare la buona gestione;
- c) **capillarità del servizio** con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato, nonché alla diffusione della conoscenza delle regole comportamentali per la gestione degli interventi, dei progetti e delle eventuali emergenze;

d) **continuità, intensità e durata delle prestazioni** così come definite dai piani individuali d'intervento o nei progetti di gruppo, con particolare attenzione sia alla qualità, sia all'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;

e) **accessibilità e fruibilità dei servizi**, con riferimento alla necessità di rendere i servizi oggetto del contratto, in maniera costantemente adeguata, in termini di risorse umane e strumentali, alle esigenze contingenti, riducendo ed eliminando situazioni di disagio e di criticità. L'Amministrazione Comunale vigila sulla gestione del Servizio anche eseguendo, per mezzo del direttore di esecuzione del singolo lotto, controlli a campione per l'accertamento del rispetto degli standard gestionali ed operativi;

f) **flessibilità** con riferimento particolare alla continua e costante revisione delle modalità di erogazione degli interventi, specie in conseguenza di ogni eventuale nuovo assetto organizzativo in ambito scolastico e formativo derivante dalla situazione di emergenza sanitaria o altre criticità territoriali.

Gli Aggiudicatari mettono a disposizione i dati richiesti e assicurano la collaborazione necessaria per l'efficacia dei compiti di controllo del Comune.

Il Comune di Como, ove lo ritenga utile ai fini del controllo, si riserva di predisporre e trasmettere agli Aggiudicatari moduli di rilevazione del grado di soddisfazione qualitativa dei servizi prestati da somministrare ai beneficiari.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra, nello svolgimento del servizio, garanzie di capacità, contegno corretto, con personale in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI

Gli Aggiudicatari, prima dell'avvio del Servizio, si impegnano a:

- comunicare il nominativo del proprio responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dagli infortuni;
- fornire dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio, come titolare delle posizioni lavorative, con l'indicazione delle posizioni assicurative e delle relative qualifiche professionali, nonché copia dei relativi curricula e contratti di lavoro, prima dell'inizio dell'accordo quadro. Ogni aggiornamento e variazione dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale;
- fornire l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni del personale titolare in caso di assenze diverse; pertanto l'impresa appaltatrice, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo del servizio, è tenuta a predisporre un adeguato meccanismo di sostituzione per ferie, malattie, congedi in genere, tale da non comportare alcuna modificazione del servizio espletato, come

meglio specificato nella descrizione dei servizi.

- devono consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. E' fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono stimati nella misura del 2%, in quanto relativi agli obblighi e oneri conseguenti al DVR dell'operatore economico. **Non sono previsti costi di interferenza.**

Gli Aggiudicatari, *durante l'esecuzione del contratto*, si impegnano a:

- rispettare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni del servizio, che potrà essere socio-lavoratore/dipendente/collaboratore tutte le norme contrattuali, i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti;
- osservare le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii.
- fornire al personale adeguati strumenti, attrezzature e materiali, necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- sollevare espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro;
- osservare e applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Deve inoltre prevedere la copertura assicurativa, come meglio di seguito esplicitato, per gli incidenti provocati o subiti dagli operatori stessi o per terzi sinistrati, durante l'orario di servizio per il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- esibire, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, il libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Per l'inottemperanza al suddetto obbligo si rinvia al successivo articolo relativo alle Penalità;
- provvedere all'abbinamento con la figura educativa e la conseguente attivazione dell'intervento entro 15 giorni dalla data della richiesta effettuata dall'Amministrazione Comunale;
- provvedere alla sostituzione del personale, con unità aventi pari requisiti professionali e soggettivi,

come meglio dettagliato nella descrizione dei singoli servizi, nel caso in cui l'assenza dello stesso, a qualunque causa imputabile, non consenta la regolare erogazione del servizio;

- assicurare, in linea di massima, e salvo diversa richiesta da parte del Settore Politiche Sociali, la continuità degli interventi nonché garantire la sostituzione di personale assente con altro di pari professionalità; ogni sostituzione superiore ai 15 giorni dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale;
- impiegare nel servizio appaltato personale numericamente adeguato ed osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (a norma art. 54 DLgs 165/2001 modificato art.1 L.190/2012) approvato dal Comune di Como con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 9 aprile 2014. La non osservanza di tali disposizioni conferisce la facoltà all'Amministrazione Comunale, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale;
- astenersi dal dare informazioni a terzi a effettuare o fare effettuare riprese fotografiche o multimediali degli alunni inerenti il servizio oggetto dell'accordo quadro, senza autorizzazione preventiva e scritta da parte del RUP;
- trasmettere all'Amministrazione Comunale - Settore Politiche Sociali, mensilmente un report dettagliato per ogni singolo operatore, con particolare riferimento alle prestazioni espresse in numero di ore (sia front-line che back-office) e non utilizzate per ogni singolo utente;
- trasmettere all'Amministrazione Comunale annualmente una relazione sulla gestione dei servizi;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale quanto previsto all'atto del progetto in termini di efficacia dei servizi;
- organizzare uno schedario, da tenere costantemente aggiornato e a disposizione del Comune, che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy;
- pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire l'Aggiudicatario per i servizi previsti nel contratto;
- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
- partecipare ai momenti di verifica e valutazione organizzati dall'Amministrazione Comunale e con i diversi servizi territoriali, come meglio specificato nella descrizione dei servizi;
- seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previste dal presente Capitolato;
- impegnare nell'esecuzione dei diversi servizi e interventi personale idoneo in relazione alle

disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 39/2014 *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”*;

- osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (a norma art. 54 DLgs 165/2001 modificato art.1 L.190/2012) approvato dal Comune di Como con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 9 aprile 2014.

-

ART. 12 – COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Stazione Appaltante esplica funzioni di indirizzo, segnalazione, monitoraggio, verifica e controllo e determina le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio.

In particolare ha ampia facoltà di indirizzo e controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente della ditta.

Spettano, inoltre, all'Amministrazione Comunale:

- l'analisi del bisogno;
- l'istruttoria delle istanze di ammissione;
- la comunicazione dei dati dei nuovi utenti ammessi;
- la verifica dei risultati e proposte di modifica degli interventi;
- il controllo della regolare esecuzione delle prestazioni;
- la programmazione e il controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico degli Aggiudicatari sulle prestazioni erogate dagli operatori, sul livello qualitativo delle prestazioni e sul grado di soddisfazione dell'utente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere ogni documento ed effettuare sopralluoghi per la verifica di tutti gli adempimenti e gli impegni citati nel presente documento e della regolarità dello svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale si impegna altresì a promuovere il coordinamento e la collaborazione che gli Aggiudicatari richiederanno in funzione del servizio espletato, anche attraverso la programmazione di momenti di verifica e valutazione a livello tecnico, amministrativo e contrattuale.

ART. 13 – CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio potrà avvenire in pendenza di stipula del contratto e in pendenza del periodo

di stand-still e delle verifiche di legge.

ART. 14 – DANNI A PERSONE O COSE - ASSICURAZIONE

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature degli Aggiudicatari, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

Gli Aggiudicatari sono direttamente ed esclusivamente responsabili dei danni derivanti da cause agli stessi imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine gli Aggiudicatari sono tenuti, entro la data di consegna del servizio e, comunque ai fini della stipula dell'atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a persone e a cose riferita specificatamente al presente accordo quadro.

La polizza dovrà essere specifica per il servizio di cui al presente capitolato. In alternativa, è consentita l'estensione della polizza generale in possesso degli Aggiudicatari solo se con specifica estensione riferita al presente accordo quadro e con garanzia di copertura a prescindere dall'esistenza di massimali annui.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale degli Aggiudicatari nell'espletamento dei servizi ivi compresi i danni connessi all'omissione di controllo e/o sorveglianza dei bambini e utenti (considerati terzi ai fini del presente capitolato), dovrà avere i seguenti massimali:

- non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;
- non inferiore ad Euro 1.800.000,00 per danni a persone;
- non inferiore ad Euro 1.200.000,00 per danni a cose.

Eventuali franchigie non sono opponibili all'Amministrazione Comunale

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta appaltatrice, impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'accordo quadro.

ART. 15 - CORRISPETTIVI

Il Servizio, oggetto del presente accordo quadro, è finanziato con mezzi propri di Bilancio dell'Amministrazione Comunale appaltante.

Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base delle ore di servizio effettivamente rese dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato per il servizio educativo ed assistenziale. Viene invece contabilizzato a viaggio per il servizio di trasporto.

I prezzi contrattuali sono quelli derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta unico espresso in percentuale, formulato dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, e applicato ai corrispettivi orari a base di offerta, per il servizio educativo e ai corrispettivi a viaggio per il servizio di trasporto indicati nel Progetto di Gara, lettera C.

Il corrispettivo di prestazione risultante all'esito della procedura di affidamento, è onnicomprensivo di tutti gli oneri professionali, previdenziali, contributivi, oggetto del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale (a titolo puramente esemplificativo sono compresi i costi di coordinamento, formazione, spostamento, materiali e quanto altro ritenuto necessario per il corretto funzionamento del servizio)

Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensate dall'Amministrazione Comunale tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato e qualunque altro onere, espresso o non, inerente o conseguente al presente capitolato e alle modalità proposte dagli Aggiudicatari stessi nell'ambito della propria offerta.

Pertanto nessuna pretesa o rivalsa potrà essere eccepita nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI

Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro le componenti essenziali di costo del progetto subiscano delle variazioni - in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione.

La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il prezzo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella.

I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara.

Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che può determinare la variazione.

A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

ART. 17 – PAGAMENTI

Entro i primi dieci giorni del mese successivo al servizio, l'operatore economico trasmette all'Amministrazione Comunale, il prospetto riepilogativo delle ore di erogazione del servizio suddiviso per ogni minore e del numero dei viaggi effettuati nel mese per il computo del canone che sarà, quindi, esposto in fattura.

Dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Comune di Como della correttezza della rendicontazione corrispondente allo stato di avanzamento del servizio l'operatore economico procede con l'emissione della fattura elettronica.

L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Il pagamento in favore dell'appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

Al fine di permettere una solerte gestione delle procedure amministrative inerenti la liquidazione, le fatture devono riportare: - codice IPA: 6OIPH3 - codice CIG corretto e comunicato dall'ufficio, la corretta indicazione dell'esigibilità dell'IVA; il conto corrente di cui alla Legge n. 136/2010 con l'indicazione dell'IBAN e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Il pagamento delle fatture relative a ciascun ordine avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, idoneamente vistata per corretta esecuzione del RUP e dal Direttore dell'Esecuzione se diverso, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La somma dovuta all'operatore economico verrà corrisposta dietro presentazione di regolare documento contabile (fattura elettronica mensile).

Le fatture dovranno avere formato digitale e dovranno essere inviate all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it. Il pagamento è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l'irregolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria e in caso di segnalazioni circa mancati adempimenti retributivi nei confronti dei propri dipendenti, la stazione appaltante attiverà la procedura prevista dal codice degli appalti con eventuale pagamento diretto agli stessi a valere sulle somme dovute a saldo all'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'accordo quadro, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso istituti bancari, entro 10 giorni dalla stipula del

contratto, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione del contratto.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/10 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 18 - CESSIONE DI CREDITI

Tutti i crediti vantati dagli appaltatori possono essere ceduti ai sensi della legge 52 del 1991 e del codice degli appalti.

Vigono riguardo ai crediti della Stazione Appaltante le disposizioni di cui all'articolo 9 del d. l. 185 del 2008, convertito nella legge 2 del 2009 e di cui ai decreti ministeriali del 25 giugno 2012, in tema di certificazione e compensazione dei crediti della Stazione Appaltante.

ART. 19 - RITARDI NEI PAGAMENTI

Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, gli Aggiudicatari non potranno opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né avranno titolo a risarcimento di danni e interessi di mora, né ad altra pretesa.

ART. 20 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti dal vigente codice degli appalti, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento; non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'accordo quadro e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contratto. In tal caso, la stazione appaltante può imporre agli Aggiudicatari l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DELL'ACCORDO QUADRO

E' ammesso il subappalto dell'accordo quadro alle condizioni indicate nel vigente codice degli appalti. Gli appaltatori restano comunque unici responsabili nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, gli appaltatori sono tenuti all'obbligo ivi previsto.

Gli appaltatori sono obbligati a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti e di tutte le disposizioni vigenti in materia di subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni del vigente codice degli appalti.

ART. 22 - PENALITA'

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione degli interventi e delle azioni, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione.

La stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:

- per ogni mancata presentazione di documentazione: 0,1% del valore del contratto;
- in caso di ogni mancata trasmissione all'Amministrazione Comunale del report mensile, nonché delle relazioni periodiche sulla gestione del servizio: 0,1 % del valore del contratto;
- in caso di ogni mancata sostituzione del personale, per ogni intervento di ogni singolo operatore: 0,1% del valore del contratto;
- nel caso in cui non fosse possibile contattare il coordinatore: 0,05% del valore del contratto per ogni giorno di mancata reperibilità
- nel caso di mancanza di più operatori: 0,05 % per ogni assenza per ogni operatore;
- per ogni giorno di non attivazione del servizio o per ritardi nell'attivazione: 0,05% per ogni giorno di ritardo;

- per ogni contestazione concernente altri disservizi e inefficienze per fatti imputabili all'Aggiudicatario: 0,2% del valore del contratto;
- mancata attivazione del sistema di rilevazione: 0,1% del valore del contratto;
- constatata negligenza dell'Aggiudicatario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti: 0,2% del valore del contratto;

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatrice saranno valutate dall'Amministrazione Comunale, che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

L'importo delle penali, del risarcimento del maggior danno e quant'altro, potranno essere detratti da parte dell'Amministrazione Comunale dal compenso della fattura in pagamento o anche dalla cauzione definitiva.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune di Como per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

L'applicazione della penalità di cui sopra è cumulativa ad eventuali azioni e risarcimento del danno spettanti all'Amministrazione Comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

L'applicazione di penalità per un importo pari al 10% dei corrispettivi comporta l'automatica risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o grave errore; a tal proposito si applica il disposto dell'articolo successivo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute nell'arco della durata del servizio, il Committente si riserva di applicare ulteriori penali in relazione alla loro gravità, nel seguente modo: maggiorazione più 25% alla seconda infrazione, maggiorazione del 50% alla terza, decadenza del contratto alla quarta.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Aggiudicatario in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal precedente paragrafo rilevata dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima comunicherà l'inadempienza all'Aggiudicatario ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente, qualora l'Aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, comunicandolo formalmente all'appaltatore con lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione, riguardo ai tempi di esecuzione o alle forniture, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, secondo le procedure previste dal vigente codice degli appalti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) violazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP;
- f) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- g) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- h) perdita da parte della Stazione Appaltante, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) violazione delle disposizioni del patto d'integrità.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento della Stazione Appaltante, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) la stazione appaltante:

1) nell'impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo 1, la stazione appaltante porrà a base d'asta del nuovo accordo quadro o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo del contratto di completamento, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del contratto posti a base d'asta nell'accordo quadro originario, eventualmente incrementato per modifiche o varianti in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti e l'ammontare lordo del servizio/fornitura correttamente eseguita dall'appaltatore inadempiente e liquidabile allo stesso;

2) effettuerà d'ufficio, tramite affidamenti a imprese terze, nel rispetto delle norme di legge, ogni fornitura o intervento che sarà necessario eseguire in danno all'appaltatore, in quanto conseguenti a interventi non a regola d'arte e/o non certificabili ai sensi della normativa vigente;

b) saranno posti a carico della Stazione Appaltante inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo accordo quadro e l'importo netto risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di accordo quadro eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato.

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione del contratto, assistenza e contabilità della fornitura, anche se eseguita con personale dipendente, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione della fornitura alla data prevista dal contratto originario.

4) l'eventuale onere sopportato dalla stazione appaltante per l'esecuzione di forniture di cui alla precedente lettera a) punto 2), eseguite in danno della Stazione Appaltante.

ART. 24 – RIDUZIONE – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - RECESSO

1. Il Comune di Como si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre, sospendere senza limiti di tempo, disattivare o sopprimere senza limiti di tempo i servizi oggetto dell'accordo quadro, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata a.r. con anticipo di almeno un mese sulla data prevista per la riduzione o sospensione del rapporto, senza null'altro a pretendere da parte della Stazione Appaltante oltre il corrispettivo dovuto per il servizio già espletato nel rispetto in ogni caso delle previsioni e limiti di cui al D.Lgs. 36/2023.

2. Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l'Appaltatore riceverà il corrispettivo per i soli servizi già espletati, senza null'altro a pretendere.

3. Qualora, durante la vigenza del presente capitolato la Stazione appaltante dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di ridurre i servizi oggetto dell'accordo quadro, potrà richiedere la riduzione dei servizi medesimi nei limiti del 20% dell'importo contrattuale: tale riduzione non costituisce motivo di risoluzione del contratto per l'Appaltatore.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) abbandono dell'accordo quadro;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
- c) interruzione del servizio senza giusta causa;
- d) cessione anche parziale del contratto;
- e) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- f) in seguito alla comminazione penali per un importo pari al 10% dei corrispettivi;
- g) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- h) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL;
- i) reiterata inosservanza non grave, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- j) per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione comunale;
- k) per reiterata inadempienza dello stesso obbligo (dalla terza contestazione);

Nelle ipotesi sopra citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di avvalersi della clausola risolutiva.

2. La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'operatore economico non potrà

partecipare alla successiva gara di analogo oggetto indetta dalla Stazione Appaltante.

3. La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

4. Il contratto verrà risolto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come previsto dalla L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm. e ii.

Art. 26 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo "Eccezione di inadempimento", ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.

E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

ART. 27 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'accordo quadro, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ART. 28 - DISDETTA DEI CONTRATTI DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI

In caso di disdetta dei contratti, da parte degli aggiudicatari, prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente l'intera garanzia prestata e sarà data comunicazione alle Autorità competenti.

Inoltre sarà addebitata agli Aggiudicatari l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre Ditte, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 29 - NOVAZIONE SOGGETTIVA - RECESSO

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 21 "cessione del contratto" e dal vigente codice degli appalti non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

La stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate dal vigente codice degli appalti, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

ART. 30 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento degli Aggiudicatari, l'Amministrazione, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, ha facoltà qualora non decida di gestirlo direttamente, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'originario affidatario.

Tale nuovo contratto non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario.

ART. 31 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui al vigente codice degli appalti.

ART. 32 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore ai sensi degli art. 54 c. 2 D.GS. 165/2001 e D.Lgs.36/2023, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato descrittivo e prestazionale, si impegna, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del

DPR 16 aprile 2013 n. 62, liberamente scaricabile dal sito www.normattiva.it ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) e ai volontari, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Como, liberamente scaricabile dal sito www.comune.como.it.

ART. 33 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI

A) RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI R.U. 679/2016 IN RELAZIONE AGLI UTENTI

1. Ai sensi del R.U. 679/2016, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, assumono la titolarità del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento citato, l'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà tutti gli obblighi di cui all'art. 24 del R.U. 679/2016 e altrimenti previsti nello stesso.

2. L'Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

2.1 dovrà comunicare all'amministrazione il nominativo del DPO entro 10 giorni precedenti alla consegna del servizio;

2.2 consegna all'Amministrazione Comunale richiesta preventiva di autorizzazione alla designazione degli addetti del trattamento ex art. 28 del R.U. e delle istruzioni fornite agli Incaricati, e successivamente trasmette copia della designazione;

2.3 provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del R.U. 679/2016;

2.4 dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

2.5 non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di accordo quadro. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione Comunale (cartelle dei casi con la documentazione formata) entro il termine di 30 giorni;

2.6 dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

2.7 Oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Appaltatore dei servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

B) TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, IN RELAZIONE AL CONTRATTO

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è la Società SI.net Servizi Informatici s.r.l., il cui referente è il Dott. Paolo Tiberi, raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97, mail: rpd@comune.como.it.

ART. 34 CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'accordo quadro è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Codice CNEL T151. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel Progetto

ART. 35 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza della "Sezione Speciale delle imprese presso il Tribunale di Milano" rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 36 - NORME DI RINVIO

Per tutte le condizioni non previste dal presente Capitolato, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme in materia di appalti pubblici di servizi vigenti al momento dell'espletamento della gara, e alle norme del Codice Civile.

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Mariapia Zurloni**